

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33544 Anno 2019

Presidente: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 18/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26060-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

SOLERA MAURO e SOLERA IOLE N.Q. di TRUSTEE del "TRUST VIRGILIO", nonché di SOLERA MAURO, SOLERA IOLE, E CAVICCHINI FIORENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GIULIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato EZIO ZANI;

- *controricorrenti* -

9957
19

avverso la sentenza n. 424/4/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata
il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che Solera Mauro, Solera Iole, Cavacchini Fiorenza e Trust
Virgilio presentavano ricorso contro l'avviso di liquidazione della maggior
imposta di registro sull'atto di costituzione di un trust denominato
"Virgilio";

la Commissione Tributaria Provinciale escludeva il difetto di
legittimazione passiva delle persone fisiche, in ragione della soggettività
giuridica limitata del trust e accoglieva nel merito i ricorsi, escludendo che
la costituzione dell'atto fosse da intendersi assoggettata all'imposta
proporzionale di registro in ragione dell'assenza di effetto traslativo di
ricchezza e quindi di indici di manifestazione di capacità contributiva;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello trattandosi di
un trust di scopo con funzioni di garanzia ed agevolazione di una
procedura di concordato preventivo che non determina alcun
trasferimento di ricchezza;

l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di
impugnazione mentre Solera Mauro, Solera Iole, Cavacchini Fiorenza e il
trust Virgilio si costituivano con controricorso e in prossimità della camera
di consiglio depositavano memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione
dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, convertito in legge n. 286

del 2006, dell'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 in quanto – contrariamente a quanto affermato dalla CTR - il conferimento di beni nel trust avrebbe portata traslativa e sarebbe dunque assoggettabile all'imposta sulle successioni e donazioni;

Con il secondo motivo d'impugnazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Ufficio rispetto alla posizione dei tre appellati persone fisiche dal momento che già nel corso del giudizio di primo grado l'Ufficio aveva provveduto ad annullare in autotutela gli avvisi emessi nei confronti delle tre persone fisiche, ritenendo che l'unico destinatario dell'imposizione fosse il trust Virgilio.

Occorre affrontare prioritariamente il secondo motivo di impugnazione in quanto logicamente precedente rispetto al primo.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto, a prescindere da una indagine circa la sua carenza quanto al requisito dell'autosufficienza (Cass. n. 13625 del 2019), il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., una omessa pronuncia su una sua domanda da parte della CTR la quale però, pronunciandosi nel merito, si è implicitamente pronunciata sul punto, cosicché la ricorrente avrebbe dovuto semmai impugnare l'omessa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, invocando il n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., per violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, che disciplina appunto la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione delimitato, quanto al *thema decidendum*, dai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519).



Quanto al primo motivo di ricorso esso è infondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di trust, l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. n. 22754 del 2019, 19167 del 2019 e 16699 del 2019).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha ritenuto che l'effetto segregativo tipico del *trust* non manifesta, di per sé solo, alcuna maggiore capacità contributiva, né in capo al disponente né in capo ai *trustee* (destinatari – ma non in via definitiva - del trasferimento).

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese debbano essere compensate in ragione dell'assenza, al momento della proposizione del ricorso, di un indirizzo giurisprudenziale consolidato riguardante il caso di specie.

PQM

rigetta il ricorso; spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

Il Presidente

Roberto Giovanni Conti



DEPOSITATA IN